

STUDIO MORISCO RAGNI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI

Corso Francia 177/bis - 10139 TORINO
☎ +39.011.749.10.32 / Fax +39.011.749.10.32
www.studiomoriscoragni.com

Dott. FORTUNATO MORISCO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Dott. MARIAVIRGINIA RAGNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
PERITO DEL TRIBUNALE

Ai Signori Clienti
Ai Loro Indirizzi

Torino, lì 07 gennaio 2022

Circolare 2/2022: Legge di Bilancio 2022 (paghe)

Gentile Cliente,

con la presente le segnaliamo che è stata pubblicata sul S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 310 la Legge 234 del 30 dicembre 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022) di cui si illustrano le principali **novità di interesse per le Aziende / lavoratori dipendenti**

MODIFICHE AL REGIME DI TASSAZIONE DEL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2022, modifiche al regime di tassazione delle persone fisiche aventi riflessi sugli importi delle buste paga a decorrere dal 1° gennaio 2022 in quanto vengono:

1. riorganizzate le aliquote Irpef e gli scaglioni di reddito;
2. rimodulate le detrazioni spettanti in funzione della tipologia di reddito prodotto ed abrogate, in alcuni casi, le detrazioni per figli a carico nel caso di requisiti per l'assegno unico universale
3. apportate modifiche alla disciplina del trattamento integrativo

NUOVE ALIQUOTE E SCAGLIONI DI REDDITO

Gli scaglioni di reddito si riducono da 5 a 4 con una diminuzione dell'aliquota di tassazione a decorrere dai redditi superiori a 15000 euro/annui

DETRAZIONI

a) Detrazione per lavoro dipendente

- viene ampliata da euro 8000,00 ad euro 15000 la prima soglia di reddito a cui si applica la detrazione di euro 1880;
- viene aumentato l'importo teorico della detrazione per i redditi intermedi (compresi tra euro 15.000 ed euro 50.000)

b) Detrazione per coniuge a carico

- Non si rilevano modifiche

c) Detrazione per figli a carico

- **per i mesi di gennaio e febbraio 2022** le detrazioni per i figli a carico continueranno ad essere riconosciute, in presenza degli appositi requisiti, secondo le regole dettate dall'art. 12 del TUIR;
- **a decorrere dal mese di marzo 2022**, contestualmente all'istituzione dell'Assegno Unico e universale (argomento oggetto di una prossima circolare) **non** verranno più corrisposte, dal datore di lavoro, le detrazioni per figli a carico in caso di:
 - o figlio minore a carico,
 - o figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età a determinate condizioni;
 - o figlio con disabilità a carico senza limiti di età

d) Detrazione per familiari a carico

- Non si rilevano modifiche

TRATTAMENTO INTEGRATIVO

La legge di Bilancio 2022 conferma, anche per il periodo d'imposta 2022, il trattamento integrativo ma limitatamente ai titolari di reddito complessivo non superiore ad euro 15000 per il periodo di imposta e con un'imposta lorda, determinata sui redditi la cui titolarità dà diritto al trattamento integrativo, di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro spettanti

CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORI E FACOLTATIVO

A partire dal 1° gennaio 2022, per i figli nati, adottati o affidati il padre lavoratore dipendente ha diritto a:

- un congedo **obbligatorio** della durata di **10 giorni**, da godere anche non continuativamente;
- un congedo **facoltativo** della durata di **1 giorno**, da fruire in accordo con la madre ed in sostituzione di una corrispondente giornata di congedo di maternità spettante a quest'ultima.

Entrambi i congedi sono utilizzabili nei **5 mesi** successivi alla nascita, all'ingresso in famiglia o all'entrata in Italia del minore in caso di adozione internazionale.

TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO

Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un'**indennità giornaliera a carico INPS** pari al **100%** della retribuzione media globale giornaliera.

L'indennità in esame è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all'Istituto previdenziale.

I giorni di congedo (sia obbligatorio che facoltativo) non possono essere frazionati ad ore.

MODALITÀ DI UTILIZZO E FAC-SIMILE DI RICHIESTA

Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il padre lavoratore è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

I lavoratori per i quali le indennità sono **anticipate dal datore** di lavoro devono comunicare a quest'ultimo, in forma scritta, l'assenza, senza necessità di presentare domanda all'INPS in quanto sarà il datore di lavoro a comunicare all'Istituto, attraverso il flusso Uniemens, le giornate fruita.

In caso di richiesta del **congedo facoltativo**, il lavoratore deve allegare alla domanda la **dichiarazione della madre** da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre. Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre

Cordiali saluti

d.ssa Mariavirginia Ragni